

Accordo cartellino Piacenza

In Piacenza, 26 settembre 2006

Verbale di accordo

T r a

- Sezione Costruttori Edili Confindustria Piacenza

e

- F.I.L.L.E.A. – CGIL della provincia di Piacenza;
- F.I.L.C.A. – CISL della provincia di Piacenza;
- Fe.N.E.A.L. – UIL della provincia di Piacenza

Visti

- i commi da 3 a 5 dell'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla L.248/2006

considerato

- che i commi dal 3 al 5 dell'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223 così come convertito in legge, con modificazioni, dalla L.248/2006, entrata in vigore il 12 agosto 2006, prevedono, innovando l'originario testo del decreto legge e pertanto con decorrenza dal 12 agosto 2006, quanto segue:

“3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul

luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124"

- che l'urgenza imposta dal termine stabilito dal D.L. 4 luglio 2006, n.223 così come convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 248/2006, comporta la necessità di individuare nell'immediato soluzioni operative che consentano in primo luogo alle imprese di poter adempiere agli obblighi di legge nei tempi di cui al precedente alinea.
- che le parti condividono la finalità di agevolare l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi previsti dall'art.36-bis, commi da 3 a 5, della legge 4 agosto 2006 n.248 di conversione del D.L. 223/2006 attraverso un impegno diretto della Cassa Edile della Provincia di Piacenza alla quale sono iscritti tutti i lavoratori operai operanti nei cantieri edili.

Si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
2. La Cassa Edile della provincia di Piacenza opererà per rilasciare alle imprese iscritte alla stessa che lo richiederanno, le tessere di riconoscimento dei propri lavoratori operanti nei cantieri edili, in conformità a quanto previsto dalla legge.
3. La realizzazione delle tessere di riconoscimento dei lavoratori potrà avvenire attraverso un service esterno.
4. Le imprese che richiederanno alla Cassa Edile le tessere di riconoscimento dovranno fornire per ogni lavoratore la fotografia e i dati di cui all'allegato 1 del presente accordo in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato 1b. Nell'impossibilità di fornire il formato elettronico della foto, l'impresa avrà cura di prendere contatto con gli uffici della Cassa Edile. La Cassa Edile procederà ad un controllo dei dati forniti dall'impresa con particolare riferimento alla matricola Cassa Edile ed alla corrispondenza dei dati forniti con quelli in proprio possesso.
5. Nell'avviare l'operazione di cui al punto 2, la Cassa Edile comunicherà alle imprese iscritte che richiederanno le tessere di riconoscimento, l'opportunità, in via precauzionale, di procedere esse stesse a dotare i dipendenti di tessere di riconoscimento provvisorie, con fotografia, ditta/ragione sociale dell'impresa, nome, cognome, data e luogo di nascita del lavoratore.
6. A regime, superata la fase di prima applicazione della legge 248/2006, l'impresa all'atto dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile potrà richiedere l'emissione

della tessera di riconoscimento che verrà di norma rilasciata al datore di lavoro entro i successivi 7 giorni.

7. Il lavoratore al ricevimento della tessera di riconoscimento da parte del datore di lavoro, sarà tenuto a rilasciare apposita ricevuta utilizzabile dal datore di lavoro in caso di verifiche ispettive.
8. Le parti si impegnano a sensibilizzare, per quanto di propria competenza, datori di lavoro e lavoratori sulla piena applicazione del disposto legislativo con particolare riferimento agli obblighi in capo al datore di lavoro di fornire la tessera di riconoscimento ai lavoratori impegnati nei cantieri edili e all'obbligo in capo a questi ultimi di esporla durante l'attività lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Sezione Costruttori Edili
Confindustria Piacenza

F.I.L.L.E.A.-CGIL della prov.di PC

F.I.L.C.A-CISL della prov.di PC

Fe.N.E.A.L.-UIL della prov.di PC

1a - Contenuto delle tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento rilasciata dalla Cassa, avrà i seguenti contenuti:

- a. fotografia del lavoratore stampata sulla tessera
- b. ditta/ragione sociale dell'impresa (carattere maggiorato)
- c. nome del lavoratore
- d. cognome del lavoratore
- e. data di nascita del lavoratore
- f. luogo di nascita del lavoratore (comune o, in caso di lavoratori non nati in Italia, Stato estero)
- g. codice fiscale del lavoratore
- h. matricola aziendale del lavoratore
- i. matricola Cassa Edile operai
- j. matricola Cassa Edile impresa
- k. logo Cassa Edile

1b – Dati da comunicare a cura del datore di lavoro e modello di trasmissione in caso di utilizzo di formato elettronico

All'atto della richiesta della tessera di riconoscimento, il datore di lavoro dovrà fornire la fotografia ed i dati del lavoratore, che saranno oggetto di verifica da parte della Cassa Edile prima dell'emissione della tessera stessa.

Qualora la richiesta della tessera avvenga all'atto dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile, il dato di cui alla lettera i. non è richiesto in quanto verrà attribuito autonomamente dalla Cassa Edile stessa.

I dati e le fotografie potranno essere forniti su supporto cartaceo e, preferibilmente, in formato elettronico.